

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE**

N. 241/2002

OGGETTO: Criteri per il rimborso delle spese di viaggio – Modifica della deliberazione n.57 in data 11 marzo 1999.

L'anno **duemiladue** addì **30** del mese di **maggio** alle ore **12.55** e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, sede dell'**Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- | | |
|--|-----------------------|
| • SUSTA Avv. Gianluca | <i>Presidente</i> |
| • PORPORA Prof. Giuseppe | <i>Vicepresidente</i> |
| • D'ALESSIO Prof. Gianfranco | <i>Consigliere</i> |
| • DI RONZA Dott.ssa Anna | <i>Consigliere</i> |
| • NALDONI Dott. Luigi | <i>Consigliere</i> |
| • MOFFA Dott. Silvano | <i>Consigliere</i> |
| • SORTINO Edoardo | <i>Consigliere</i> |
| • TALARICO Dott. Carmine | <i>Consigliere</i> |

Presente
NO
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI

Presiede la seduta il **Vicepresidente Prof. Giuseppe Porpora**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione della dott.ssa **A. Barnaba**.

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

**DELIBERAZIONE N. 241
DEL 30 MAGGIO 2002**

Oggetto: Criteri per il rimborso delle spese di viaggio – Modifica della deliberazione n.57 in data 11 marzo 1999.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 17 commi 76 e 78 legge 15.05.1997, n. 127;

Visto il D.P.R. 04.12.1997, n. 465, recante norme regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali;

Considerato che l'art. 19, comma 2, del succitato D.P.R. n. 465/1997 stabilisce che i segretari comunali collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza;

Visto l'art. 19, comma 4, del citato D.P.R. n. 465/1997, il quale dispone che i segretari in disponibilità possono essere utilizzati anche per le esigenze dell'Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali;

Vista la precedente deliberazione n. 57 in data 11.03.1999 che riconosceva, in assenza di indicazioni nella legge n. 127/1997 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 465/1997, il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate ed effettivamente sostenute ai segretari in disponibilità incaricati presso le sedi di segreteria od utilizzati per le esigenze dell'Agenzia nazionale o delle Sezioni regionali;

Considerato che la stessa stabiliva, nel caso di autorizzazione all'uso dell'autovettura propria, la liquidazione delle somme in base al costo chilometrico fornito dall'Acì, sulla base dell'art. 8 dell'accordo del 14.09.1995, integrativo del C.C.N.L. relativo all'area di contrattazione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei ministeri sottoscritto il 16.05.1995 e dell'art. 7 dell'accordo del 18.04.1997, integrativo del C.C.N.L. relativo all'area di contrattazione del personale dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto dei ministeri;

Visto l'art. 47, quarto comma, del CCNL dei segretari comunali il quale per il trattamento di trasferta dei segretari prevede, nel caso dell'autorizzazione di cui

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

sopra, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km;

Ritenuta, pertanto, situazione analoga quella dei segretari in disponibilità utilizzati per le esigenze dell'Agenzia nazionale o delle Sezioni regionali, anche se per gli stessi la sede dell'ufficio coincide con quella della competente sezione regionale o dell'Agenzia nazionale;

Ritenuto inoltre che la disciplina risultante dalla deliberazione n. 57 in data 11.03.1999 fosse applicabile in una fase transitoria ed in attesa della sottoscrizione del C.C.N.L. di cui all'art. 17, comma 74, della legge n. 127/1997, ormai intervenuta in data 16.05.2001;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. per le motivazioni esposte in epigrafe, di estendere il criterio del quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km come criterio per il rimborso delle spese di viaggio, nel caso di utilizzo dell'autovettura propria, ai segretari in disponibilità utilizzati per le esigenze dell'Agenzia nazionale o delle Sezioni regionali;
2. di confermare per il resto il disposto della precedente deliberazione n. 57 dell'11.03.1999.